

GDPR e Diritti dell'interessato – Diritto di accesso.

Pillole di Privacy

Citazione

“La parola è controllo. Questo è il mio obiettivo finale: avere il controllo.” (Nick Faldo).

Il GDPR ed i Diritti dell'Interessato – Diritto di accesso.

Il “diritto di accesso” è uno dei diritti dell'interessato.

Tale diritto rappresenta probabilmente la prima forma di controllo dell'interessato sul trattamento dei dati effettuato dal titolare del trattamento o dal responsabile.

In forza dell'art. 15 del Regolamento, l'interessato ha il diritto di richiedere al titolare del trattamento se sia in atto un trattamento sui propri dati.

Qualora la risposta fosse affermativa l'interessato deve ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Tale strumento, oltre a svelare il potere di controllo del privato, rappresenta uno strumento fondamentale in mano dell'interessato per esercitare il proprio potere decisionale rispetto al trattamento.

In pratica, con tale strumento l'interessato può intervenire sul trattamento dei dati effettuato dal titolare, anche impedendone la prosecuzione e revocando il consenso originariamente concesso.

Infatti, come sancito dal Considerando 63, l'interessato deve essere messo in condizioni di accedere ai dati raccolti che lo riguardano, per esserne consapevole e parimenti per valutare la liceità della attività svolta dal titolare.

Ove possibile l'accesso ai dati dovrebbe avvenire attraverso un sistema sicuro che consenta all'interessato di consultare direttamente i propri dati personali.

Come sancito dal co. 4 dell'art. 15 tale diritto subisce una limitazione: non deve ledere il diritto altrui.

Ci si è interrogati molto sull'effetto negativo dei dinieghi in caso di una interpretazione troppo restituiva di tale norma.

Per tale ragione per una corretta interpretazione della precetto legislativo occorre fare sempre riferimento al Considerando n. 63 che al penultimo capoverso stabilisce che il diritto di accesso non deve ledere gli altrui diritti quali ad esempio il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software.

In questi casi ed anche nei casi in cui il trattamento sia su una grande quantità di dati personali dell'interessato, essendo troppo gravoso un riepilogo totale degli stessi, il titolare potrà in applicazione dei principi di buona fede e correttezza richiedere all'interessato di specificare il segmento del trattamento su cui è intenzionato ad esercitare il proprio diritto.

Conclusioni

Sempre più spesso gli interessati cadono in errore confondendo il consenso con la cessione dei dati.

Giuridicamente i due concetti rappresentano significati distinti e si manifestano temporalmente in momenti diversi legati fra loro da una rapporto causa effetto.

In pratica solo acconsentendo si può cedere un bene.

Eppure se vero che il consenso perfeziona generalmente quei contratti, appunto definiti, “consensuali” (si veda il caso di uno dei contratti più diffusi nella società: i contratti di compravendita), è altrettanto vero che il consenso essendo lo strumento di espressione della volontà dispiega i suoi effetti anche in altri contratti.

Tutto ciò, semplificando banalmente, ci è servito per capire che sempre più spesso l’interessato ignora i propri diritti, in quanto crede ovvero è portato a credere di aver ceduto con il proprio consenso definitivamente i propri dati al titolare.

La realtà è diversa.

Semplificando ulteriormente, possiamo sostenere che i dati sono sempre dell’interessato, il quale esprimendo il proprio consenso accetta che sui propri dati venga effettuata una attività.

Per tale ragione potrà in qualsiasi momento esercitare il proprio diritto di controllo e contemporaneamente il proprio diritto di revoca del consenso qualora abbia subito un trattamento non legittimo.